

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo storico

LEGGE REGIONALE 25/09/1996, N. 041

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

da Art. 1 ad Art. 31

**CAPO I
FINALITA', OBIETTIVI E SOGGETTI**

da Art. 1 ad Art. 3

**CAPO II
RUOLI ISTITUZIONALI**

da Art. 4 ad Art. 13

**CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE E MODALITA'
DI INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE**

da Art. 14 ad Art. 22

**CAPO IV
NORME FINANZIARIE**

da Art. 23 ad Art. 24

**CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI**

da Art. 25 ad Art. 31

Note:

1. Articolo 13 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
2. Articolo 14 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
3. Articolo 14 ter aggiunto da art. 43, comma 2, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
4. Articolo 14 quater aggiunto da art. 43, comma 2, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.

CAPO I
FINALITA', OBIETTIVI E SOGGETTI

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della dignita' e il diritto all'autonomia delle persone handicappate, riconoscendo e valorizzando la solidarieta' sociale; promuove in favore delle medesime un'offerta di servizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio, livelli uniformi di assistenza, salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Le finalita' di cui all'articolo 1, nel riconoscimento della centralita' della persona e del nucleo familiare di appartenenza, sono realizzate attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi, preordinati a costituire una rete di servizi atta a fornire risposte flessibili alla molteplicita' dei bisogni dei soggetti portatori di handicap:

- a) il riassetto istituzionale ed organizzativo dei servizi;
- b) il coordinamento e l'integrazione degli interventi;
- c) il raccordo tra i soggetti di cui all'articolo 3;
- d) la razionalizzazione della spesa complessiva e la gestione coordinata delle risorse disponibili.

Art. 3

(Soggetti degli interventi)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti:

- a) la Regione;
- b) le Province;
- c) i Comuni singoli o associati;
- d) le Aziende per i servizi sanitari;
- e) le Aziende ospedaliere regionali;
- f) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

g) le universita';

h) le istituzioni scolastiche;

i) le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con particolare riguardo ai centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l) i soggetti privati operanti senza fini di lucro nel settore dell'handicap, ivi comprese le organizzazioni e le cooperative che non ripartiscono utili, nonche' i soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati, rispondenti al bisogno di residenzialita', centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e soluzioni abitative protette;

m) le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42.

2. Per il medesimo fine collaborano direttamente, ovvero tramite le associazioni rappresentative, le famiglie delle persone handicappate e i singoli cittadini che si attivano, in tale campo, volontariamente e senza fini di lucro.

CAPO II RUOLI ISTITUZIONALI

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonche' di vigilanza e verifica. In particolare:

a) determina, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento propedeutico alla pianificazione integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria, in analogia a quanto previsto per i piani di intervento a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, i criteri organizzativi e gli standard dei servizi, affinche' siano garantiti livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate;

b) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, le intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definendo, a tal fine, uno schema di accordo-quadro coerente con le indicazioni della direttiva di cui alla lettera a);

c) definisce le modalita' per l'accreditamento delle strutture private facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), nonche' i criteri per il convenzionamento, volti ad assicurare, comunque, una considerazione specifica delle strutture esistenti nel territorio regionale;

d) svolge le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" e verifica il raggiungimento dell'uniformita' dei livelli di assistenza;

e) ripartisce i fondi previsti dalla presente legge e promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore, anche attraverso l'incentivazione delle forme di gestione associata degli interventi e dei servizi.

Art. 5

(Compiti delle Province)

1. Le Province svolgono, in materia di tutela delle persone handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente normativa con riguardo, fra l'altro, alla promozione delle iniziative previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.

2. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, le Province svolgono i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare un'idonea dislocazione dei presidi e dei servizi; possono partecipare ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonché promuovere iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale nell'attività di vigilanza e di verifica.

Note:

1. Abrogate parole al comma 1 da art. 41, comma 1, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.

Art. 6

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;

b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;

c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

d) servizio di aiuto personale;

e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;

f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);

g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;

h) centri residenziali per gravi e gravissimi;

i) attività volte ad assicurare l'inserimento lavorativo.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalità e articolazioni territoriali:

a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;

b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purché vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.

4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) può essere riferita all'ambito di più Aziende per i servizi sanitari, purché vi concorra la maggioranza dei Comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente.

5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) può essere esercitata anche in aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.

6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), è disciplinato dall'articolo 14.

7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dalla legge regionale 17/1994. La Regione finanzia gli enti gestori del servizio per l'inserimento lavorativo, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge.

8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.

9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Equipages multidisciplinari di cui all'articolo 8, secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).

Note:

1. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 20, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall'1 gennaio 1997.

2. Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 20, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32

della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 122, comma 6, L.R. 13/1998

4. Sostituite parole al comma 1 da art. 42, comma 1, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.

5. Sostituito il comma 7 da art. 42, comma 2, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.

Art. 7

(Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari, nel quadro dei compiti loro attribuiti in materia di tutela della salute del cittadino, esercitano le funzioni di tutela delle persone handicappate, con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e riabilitazione.

2. Per perseguire le finalita' della presente legge ed in particolare per realizzare il coordinamento e l'integrazione degli interventi, le Aziende per i servizi sanitari:

a) in sede di predisposizione dei piani annuali di cui all'articolo 14, commi 7 e 8 della legge regionale 12/1994 assicurano la programmazione unitaria delle attivita' a livello aziendale ed il raccordo tra i soggetti, le strutture e le unita' operative che intervengono in materia di handicap nei diversi livelli istituzionali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

b) costituiscono i dipartimenti funzionali per l'handicap per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 10, della legge regionale 12/1994 e ne promuovono il raccordo con i dipartimenti materno-infantili, al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi della prevenzione;

c) costituiscono le Equipes multidisciplinari di cui all'articolo 8;

d) svolgono le funzioni loro delegate dai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), secondo le modalita' indicate al comma 3;

e) promuovono e stipulano, con le istituzioni di cui agli articoli 10 e 11, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata e integrata di queste ultime alla rete dei servizi per l'handicap e volti a garantire in particolare:

1) l'intervento del personale medico specialista dipendente dalle istituzioni stesse nell' Equipe multidisciplinare ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

2) la segnalazione all' Equipe multidisciplinare di ogni caso diagnosticato o comunque conosciuto;

3) l'effettuazione degli interventi di carattere sanitario in ambiente ospedaliero.

3. L'atto di delega dei Comuni contiene le modalita' per la messa a disposizione delle risorse strutturali, umane e finanziarie, individua gli oneri a carico degli enti deleganti anche su base pluriennale e le modalita' di contabilizzazione degli stessi, nonche' le azioni di verifica sui servizi.

4. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera d), in forma integrata, le Aziende per i servizi sanitari possono avvalersi di personale proprio, di quello posto in dipendenza funzionale con l'atto di delega o di convenzioni con idonei soggetti privati.

Art. 8

(Equipe multidisciplinare)

1. L' Equipe multidisciplinare e' unita' operativa del distretto di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994 e si configura con le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 6, della medesima legge regionale.

2. L' Equipe multidisciplinare e' composta dalle seguenti figure professionali:

- a) neuropsichiatra infantile;
- b) psicologo;
- c) logopedista;
- d) fisioterapista;
- e) educatore;
- f) assistente sociale.

3. Nella trattazione dei singoli casi, l' Equipe e' integrata dal medico specialista nella disciplina nella quale rientra la patologia di volta in volta considerata.

4. Il responsabile dell'unita' operativa di cui al comma 1 e' nominato dal direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti il coordinatore per i servizi sociali, ove nominato, e il responsabile del distretto.

5. La componente sanitaria dell' Equipe e' costituita, di norma, da personale dipendente dall'Azienda per i servizi sanitari. La componente socio-assistenziale e' costituita, di norma, da personale dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 142/ 1990, posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari. Le unita' di personale appartenenti all' Equipe multidisciplinare operano presso la stessa a tempo pieno o a tempo parziale, in relazione alle effettive necessita'.

Note:

1. Sostituite parole al comma 4 da art. 15, comma 3, L.R. 23/2004

Art. 9

(Compiti dell' Equipe multidisciplinare)

1. L' Equipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 assolve, nel contempo, ad un ruolo di progettazione e coordinamento e ad un ruolo operativo.

2. Nell'esercizio del ruolo di progettazione e coordinamento e nel rispetto del diritto di scelta di cui all'articolo 1, l' Equipe multidisciplinare si fa garante:

a) della presa in carico dei casi;

b) dell' elaborazione del progetto di vita, con la condivisione e la partecipazione della persona handicappata e della sua famiglia;

c) della continuita' degli interventi.

3. L' Equipe multidisciplinare realizza i compiti di cui al comma 2 attraverso:

a) la promozione dei necessari contatti con le altre figure professionali e con gli altri servizi coinvolti nella trattazione dei casi, ed in particolare con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e con i servizi sociali di base;

b) l'attivazione delle iniziative volte ad assicurare l'azione integrata con i Comuni e consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), con i soggetti privati e del privato sociale di cui all'articolo 3 e con le istituzioni scolastiche;

c) l'assunzione delle funzioni di raccordo con l'intera rete dei servizi socio-sanitari operanti nell'area.

4. Nell' espletamento del ruolo operativo, l' Equipe multiprofessionale, opportunamente integrata dalla figura del medico specialista nella patologia di volta in volta considerata, assume le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, con riguardo alle attivita' concernenti l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, la diagnosi funzionale, l'elaborazione del profilo dinamico- funzionale e la predisposizione del piano educativo individualizzato. Svolge, inoltre, le seguenti attivita':

a) valutazione delle richieste e formulazione delle proposte di accesso ai servizi;

b) assistenza diretta in ambito scolastico;

c) collaborazione alla programmazione educativo-didattica e al processo di orientamento e inserimento professionale;

d) attivita' di riabilitazione all' interno dei presidi territoriali della rete dei servizi;

e) raccordo con la commissione di cui all' articolo 4 della legge 104/1992.

Art. 10

(Compiti delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle universita')

1. Le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le universita' esercitano le funzioni correlate ai loro fini istituzionali.

2. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alle finalita' della presente legge nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).

Art. 11

(Compiti delle strutture sanitarie private accreditate e dei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978)

1. Le strutture sanitarie private accreditate concorrono alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze esercitate secondo la normativa vigente.

2. I centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978 concorrono alle finalita' della presente legge secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13.

Art. 12

(Compiti delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche perseguono il raggiungimento dell'integrazione scolastica dei soggetti handicappati attivando le competenze loro spettanti in raccordo con quelle proprie degli Enti locali e dei loro consorzi, nonche' delle Aziende per i servizi sanitari, con riferimento anche all'articolo 13 della legge 104/1992.

Art. 13

(Compiti dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato)

1. I soggetti privati e le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), concorrono a pieno titolo alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e per quanto attiene al volontariato, nel quadro dei rapporti disciplinati dalla legge regionale 12/1995.

CAPO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE E MODALITA' DI INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

Art. 14

(Servizio di aiuto personale)

1. Il servizio previsto dagli articoli 9 e 39 della legge 104/1992 e' attivato, negli ambiti territoriali di competenza, dagli enti gestori del servizio sociale di base di cui alla legge regionale 33/1988.

2. Il servizio di aiuto personale, funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare, e' finalizzato a soddisfare le esigenze delle persone in temporanea o permanente grave limitazione di autonomia, connesse con la vita di relazione, con la fruibilita' del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio.

3. Il servizio e' erogato su richiesta dell'utente o del suo nucleo familiare, secondo un programma definito d'intesa con i medesimi.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del servizio, gli enti gestori del servizio sociale di base sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 e successive modificazioni.

5. La Regione promuove iniziative di formazione per i soggetti operanti nell'ambito del servizio di aiuto personale.

Art. 15

(Trasporti)

1. In attesa della definizione del piano di mobilità' delle persone handicappate previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 e, ferme restando le competenze in materia previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), la Regione continua ad assicurare il sostegno contributivo ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio.

2. A tal fine la Regione e' autorizzata a concedere sovvenzioni ai Comuni e ai loro consorzi, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m).

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 inoltrano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza di finanziamento corredata del programma e del relativo preventivo di spesa.

4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

5. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare i rendiconti nei termini e con le modalita' indicate nei decreti di concessione.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 4, comma 103, L.R. 2/2000

Art. 16

(Barriere architettoniche)

1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni finanziamenti integrativi dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti adibiti ad abitazioni private.

2. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalita' indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 13/1989.

Art. 17

(Trasformazione di centralini telefonici)

1. A norma dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, la Regione provvede alla trasformazione tecnica dei centralini telefonici, finalizzata alla possibilita' di impiego delle persone non vedenti e alla fornitura di strumenti adeguati all'assolvimento delle relative mansioni. Con modalita' definite dalla Giunta regionale, e' autorizzato il rimborso al datore di lavoro della spesa sostenuta a tali fini.

Art. 18

(Presidi di rilevanza regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene la funzione e l'attivita' dei soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialita' e di semiresidenzialita' e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento; la ricognizione di tali strutture e' effettuata e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, previa verifica del livello delle prestazioni, con riguardo ai criteri e agli standard determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 104/1992, la Regione riconosce e sostiene l'attivita' di informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero svolta dall'associazione "Comunita' Piergiorgio" di Udine.

3. Allo scopo di sostenere le attivita' indicate ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi ai soggetti interessati.

4. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma delle attivita' e del relativo preventivo di spesa. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

5. I beneficiari dei contributi, nei termini e con le modalita' indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi stessi secondo la destinazione prevista dai predetti decreti, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

6. Per le finalita' di cui al comma 2 e al fine di assicurare un'adeguata strutturazione all'attivita' d'informazione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere altresì all'associazione "Comunita' Piergiorgio" di Udine un contributo `una tantum' da destinare all'acquisizione di idonee attrezzature e programmi informatici.

7. L'associazione beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale dell'assistenza sociale un apposito progetto corredata del preventivo di spesa.

Art. 19

(Modalita' di finanziamento degli interventi e dei servizi
di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c))

1. Oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 15, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge

regionale 33/1988 contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).

2. La dotazione finanziaria del capitolo e' ripartita, annualmente, in base alla spesa di parte corrente sostenuta nell'anno precedente per i medesimi interventi, attestata dal legale rappresentante dell'ente gestore.

3. Per l'ottenimento dei contributi, il soggetto gestore degli interventi, al quale il contributo stesso e' successivamente assegnato, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno apposita istanza, corredata dell'attestazione di cui al comma 2.

4. Gli enti gestori del servizio sociale di base, entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dell'indicazione di tutte le spese a tal fine sostenute, delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

Note:

1. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma 2, L.R. 23/1997
2. Abrogato il comma 2 da art. 4, comma 13, L.R. 4/1999
3. Abrogato il comma 3 da art. 4, comma 13, L.R. 4/1999
4. Abrogato il comma 4 da art. 4, comma 13, L.R. 4/1999

Art. 20

(Modalita' di finanziamento degli interventi e dei servizi
di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere e), f), g), h) e comma 7)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi. L'Amministrazione medesima e' altresì autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.

2. La dotazione finanziaria del capitolo di pertinenza e' ripartita secondo criteri previamente determinati dalla Giunta regionale.

3. I criteri di cui al comma 2 sono formulati con riferimento:

a) a parametri demografici e di estensione territoriale dei Comuni, per una quota non superiore al 30 per cento della dotazione finanziaria di capitolo;

b) al numero degli utenti continuativi dei servizi nell'anno precedente;

c) all'istituzione di nuovi servizi di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 6.

4. Il riparto di cui al comma 2 evidenzia la quota di pertinenza di ciascun Comune.

5. Per l'ottenimento dei contributi da assegnarsi in base alle lettere b) e c) del comma 3 i soggetti gestori dei servizi, ai quali sono successivamente assegnati i contributi stessi, presentano entro il 31

dicembre di ciascun anno apposta istanza dalla quale risulti l'utenza continuativa nell'anno precedente per singolo servizio, suddivisa per Comune. Per l'istituzione di nuovi servizi l'istanza deve essere corredata di una relazione attestante la data di attivazione ed il numero di utenti suddivisi per Comune.

6. Gli enti gestori dei servizi, entro i termini indicati nei provvedimenti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti nell'organizzazione, nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni e corredata della indicazione delle spese sostenute con il contributo regionale.

Note:

1. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 122, comma 7, L.R. 13/1998
2. Integrata la disciplina da art. 5, comma 43, L.R. 3/2002
3. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 26, L.R. 12/2003

Art. 21

(Modalita' di finanziamento delle Province)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Province contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'articolo 5.

2. Il riparto e l'erogazione dei contributi sono effettuati annualmente, in via anticipata, proporzionalmente alla spesa di parte corrente sostenuta nell'anno precedente per gli interventi e servizi di cui al comma 1, nonche' sulla base di progetti e attivita' previsti dall'articolo 5, comma 2.

3. Per l'ottenimento dei contributi, le Province presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale corredata della deliberazione della Giunta provinciale attestante la spesa sostenuta nell'anno precedente, nonche' del programma di attivita'.

4. Le Province, entro i termini indicati nei provvedimenti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dell'indicazione delle spese sostenute, delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 4, comma 67, L.R. 1/2007

Art. 22

(Criteri e modalita' di concessione dei contributi)

1. I criteri e le modalita' specifiche per la concessione dei contributi di cui agli articoli 15, 18, 19 e 21 sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

Note:

1. Articolo abrogato da art. 4, comma 13, L.R. 4/1999

CAPO IV NORME FINANZIARIE

Art. 23

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera d), fanno carico al capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Per le finalita' previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4961 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Sovvenzioni ai Comuni, ai loro consorzi, alle Aziende per i servizi sanitari, a soggetti privati e associazioni di volontariato che gestiscono servizi di trasporto delle persone handicappate" e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. Per le finalita' previste dall'articolo 16, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4991 (1.1.232.3.08.07) con la denominazione "Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni private" e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 17 fanno carico al capitolo 4989 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

7. Per le finalita' previste dall'articolo 18, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 4962 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione "Contributi per l'attivita' di

centri ed istituti specializzati di rilevanza regionale operanti nel settore dell'handicap e per l'attivita' di informazione della associazione << Comunita' Piergiorgio >> di Udine e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

9. Per le finalita' previste dall'articolo 18, comma 6, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - il capitolo 4992 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione "Contributo una tantum all'associazione `Comunita' Piergiorgio' di Udine per l'acquisizione di attrezzature e programmi informativi", e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.

11. Per le finalita' previste dall'articolo 19, comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4963 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Contributi agli enti gestori del servizio sociale di base a sostegno degli oneri relativi alle prestazioni di carattere socio-assistenziale scolastico, all'attivita' integrativa socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico e per l'attivazione ed il sostegno di modalita' individuali di trasporto a favore delle persone handicappate", e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

13. Per le finalita' previste dall'articolo 20, comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 41.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno 1998.

14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4967 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Contributi agli enti gestori a sostegno degli oneri relativi ai servizi dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate, delle soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e dei centri residenziali per gravi e gravissimi nonche' oneri relativi al servizio per l'inserimento lavorativo", e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 41.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno 1998.

15. Per le finalita' previste dall'articolo 21, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4965 (1.1.153.2.08.07) con la denominazione "Contributi alle Province a sostegno degli oneri connessi all'attuazione di interventi ed all'erogazione di servizi

in materia di tutela dell'handicap" e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

17. Per le finalita' previste dall'articolo 26, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4971 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Contributi per la gestione di servizi, centri, istituti specializzati e comunita' alloggio per le persone handicappate per l'anno 1997" e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

19. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4961, 4963, 4965 e 4967 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

Art. 24

(Copertura finanziaria)

1. All'onere complessivo di lire 58.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 (partita n. 38 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

(Rinvio a successiva programmazione)

1. Le modalita' di finanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, trovano applicazione sino all'avvenuta approvazione della nuova pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Entro tale termine viene verificato l'apporto dei centri ed istituti alla rete dei servizi, al fine di una loro considerazione nell'ambito della pianificazione predetta.

Art. 26

(Modalita' transitorie di finanziamento)

1. Limitatamente all'anno 1997, i soggetti diversi dagli Enti locali e loro consorzi operanti nel settore dell'handicap e non compresi fra i soggetti considerati all'articolo 18, comma 1, che nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge abbiano beneficiato di finanziamenti per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere contributi per la gestione dei servizi indicati al comma 1, lettere a) e c) del predetto articolo 11 della medesima legge regionale.

2. I soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio 1997, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma degli interventi che intendono attuare con il contributo regionale e del preventivo di spesa.

3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 29/1992.

4. I beneficiari dei contributi, entro i termini e con le modalita' indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista dai succitati decreti con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

Art. 27

(Scioglimento o trasformazione degli attuali consorzi provinciali)

1. Conseguentemente all'opzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), i Comuni e le Province partecipanti ai consorzi di Enti locali gia' costituiti ed operanti per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, ne deliberano, entro il 31 dicembre 1996, lo scioglimento o, in alternativa, la trasformazione in adeguamento a quanto disposto dall'articolo 25 della legge 142/1990 e successive modifiche e integrazioni, ove non abbiano gia' provveduto al riguardo.

2. Gli Enti medesimi, fuori dall'ipotesi di scioglimento, provvedono, nei termini temporali di cui al comma 1, agli adempimenti conseguenti a quanto disposto dalla presente legge.

3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale da' corso agli interventi previsti dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1.

Art. 28

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1997, ove le procedure per la riorganizzazione istituzionale di cui alla presente legge non fossero ancora concluse alla data del 30 novembre 1996, gli enti gestori, a tale data, dei servizi possono proseguire l'attivita', con conseguente erogazione da parte della Regione delle contribuzioni, secondo criteri e modalita' da definire in sede di legge finanziaria regionale 1997.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 13, comma 20, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2. Integrata la disciplina da art. 13, comma 21, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3. Integrata la disciplina da art. 13, comma 22, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Art. 29

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il personale dipendente di ruolo alla data del 31 luglio 1996 dei consorzi di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dei Comuni, delle Comunita' montane e della Comunita' collinare, adibito a funzioni in favore delle persone handicappate, rientrante nelle figure professionali di medico, psicologo, terapeuta, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e infermiere generico, e' trasferito, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie, alle Aziende per i servizi sanitari, purché in possesso dei requisiti specifici, abilitanti all'esercizio delle rispettive professioni, previsti dall'ordinamento vigente al momento dell'assunzione nell'Ente di provenienza.

2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, previa integrazione, ove necessario, delle relative piante organiche, presso le Aziende per i servizi sanitari di pertinenza territoriale, tenendo conto della qualifica funzionale rivestita alla data prevista al medesimo comma, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

3. Con direttiva della Regione sono definite le modalita' per l'assegnazione del personale di cui al comma 1, secondo il criterio della connessione con il territorio in cui il personale stesso presta servizio.

4. In caso di scioglimento dei consorzi di cui al comma 1, il personale diverso da quello considerato al comma medesimo, dipendente di ruolo dei consorzi e in servizio alla data del 31 luglio 1996, e' trasferito agli Enti facenti parte dei consorzi medesimi, per essere posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, qualora delegata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).

5. La destinazione del personale di cui al comma 4 e' determinata d'intesa fra le amministrazioni degli Enti interessati, fatte salve eventuali diverse disposizioni statutarie; all'inquadramento del predetto personale si provvede previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.

6. Le disposizioni di cui al commi 1 e 4 si applicano anche al personale assunto in ruolo dopo la data del 31 luglio 1996 ed entro il 31 dicembre 1996, purché su posti resisi vacanti negli anni 1995 e 1996 e a seguito di procedure concorsuali bandite entro la data del 31 luglio 1996, nonché al personale con rapporti di lavoro a tempo determinato in atto, fino alla loro scadenza.

7. Al fine di adeguare il fabbisogno di personale agli standard definiti dalla Regione a garanzia di livelli uniformi di assistenza, come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), i soggetti istituzionali interessati possono provvedere, ove necessario, anche tramite l'ampliamento delle rispettive piante organiche.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 60, comma 1, L.R. 49/1996
2. Aggiunte parole al comma 4 da art. 8, comma 1, L.R. 32/1997
3. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 18, comma 1, L.R. 8/2005

Art. 30

(Modifica ed abrogazione di norme)

1. L' articolo 1 della legge regionale 17/1994 e' sostituito dal seguente:

<< Art. 1

(Finalita')

1. In armonia con i principi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone handicappate mediante le iniziative di cui alla presente legge. >>.

2. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto all'articolo 26 e fatti salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, e' abrogata la legge regionale 59/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 14, 15, 16 e 17.

Note:

1. Abrogato il comma 1 da art. 78, comma 2, L.R. 18/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006 ai sensi dell'art. 78, comma 2, L.R. 18/2005.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.